

RASSEGNA
DEGLI
ARCHIVI DI STATO



anno XLIX - n. 3

roma, sett./dic. 1989

I «LIBRI IURIUM» DELL'ITALIA COMUNALE:
UNA INIZIATIVA EDITORIALE DEGLI ARCHIVI DI STATO*

Un recente convegno genovese¹ ha riproposto all'attenzione degli studiosi la tematica del documento comunale e in particolare quella dei cosiddetti *libri iurium*². Non si può dire, infatti, che lo studio della documentazione prodotta dai Comuni italiani abbia avuto particolare fortuna dopo il ben noto saggio del Torelli³, al quale tutti, più o meno, sono ancora costretti a rifarsi. Nonostante che questa età continui ad affascinare una larga schiera di studiosi, ora impegnati in indagini di carattere istituzionale (penso in particolar modo ai lavori di Pini e di Bordone), ora attratti dalla cronachistica cittadina (i nomi di Arnaldi, della Fasoli, della Petti Balbi, di Ortalli sono solo alcuni esempi di tale impegno), lo studio del documento comunale non ha goduto di particolare favore. Se si eccettuano i lavori del Marzi sulla cancelleria fiorentina, del Manaresi e della Baroni su Milano, quelli del Costamagna ed i nostri per l'area ligure, quelli di Banti su Pisa, di Bartoli Langeli e di Pratesi su Perugia, di Fissore su Asti e Milano, nei quali spesso il tema dominante appare piuttosto il notariato che non la «cancelleria» comunale, non sembra che le prospettive aperte dal Torelli abbiano raccolto un largo seguito.

Il tema dei *libri iurium*, in particolare, non ha goduto di quella risonanza che lo studio del Torelli pareva ipotizzare: «ad oltre mezzo secolo di distanza non solo manca ancora un lavoro complessivo, ma non è stato nemmeno approntato un inventario dei 'libri iurium' esistenti in Italia, mentre per quanto riguarda le edizioni, nel corso di questo secolo gli studiosi — tranne poche eccezioni — non hanno tenuto nella giusta considerazione queste fonti di primaria importanza non solo per la storia del Comune italiano, ma anche per i notevoli risvolti diplomatici e istituzionali che essi presentano»⁴.

Proprio su questa constatazione si basa un'iniziativa di ricerca, pro-

* *L'intervento, presentato durante l'incontro romano da Dino Puncuh, è il risultato di un programma di ricerca elaborato congiuntamente dai due autori.*

¹ *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del convegno (Genova, 8-11 novembre 1988)*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., XXIX/2 (1989).

² Cfr. A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale... cit.*, pp. 157-199, al quale si rinvia per la bibliografia, ridotta, in questa sede, all'essenziale.

³ P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, II, Mantova 1915 (ristampa anastatica Roma 1980) (R. Accademia virgiliana di Mantova, 1).

⁴ A. ROVERE, *I «libri iurium»... cit.*, p. 161.

mossa da noi e dall'Istituto di civiltà classica, cristiana e medievale dell'Università di Genova, col concorso delle Università di Torino, Milano, Udine, Macerata e Siena e di numerosi archivisti di Stato, indirizzata ad un primo censimento di tali testimonianze, ad uno studio complessivo delle stesse, e infine, alla loro edizione integrale nelle collane delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato.

Un primo problema che si affaccia è quello della delimitazione della ricerca, dell'individuazione cioè della natura di questi *libri*, della loro esatta definizione, alla quale ben poco contribuiscono la manualistica corrente, che li indica come copiarli, strumentari, registri, cartulari ecc., e la stessa terminologia locale (*libri rossi, neri, verdi, caleffi, biscioni, margherite, capitoli eccetera*). Il termine di *libri iurium* (il singolare *liber iuris*, adottato da qualche studioso, è erroneo e fuorviante), appare essere quello più adeguato alla natura giuridica di tali manoscritti, che «potrebbero meglio denominarsi *libri iurium, privilegiorum, conventionum et aliarum rerum pertinentium comuni*, perché essi sono quelle raccolte nelle quali i Comuni hanno voluto inserire i documenti che rappresentano — per dirla col Torelli — 'le prove scritte delle ragioni formali o giuridiche della vita del Comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente', privilegiando quelli che meglio rispondevano alla realtà politica del momento, ed escludendone a volte altri che, pur di determinante importanza storica, non producevano più effetti giuridici, sia perché scaduti (trattati limitati nel tempo), sia perché superati da altri documenti o perché, soprattutto per quelli che comportavano imposizioni onerose, nuove circostanze o eventi straordinari, potevano alimentare la speranza di limitarne, se non di annullarne, la portata»⁵.

Essi costituiscono quindi una sorta di archivio, oggetto di studio di per sé, delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali: ne deriva che la loro disarticolazione operata con criterio cronologico da numerose edizioni ne impedisce sia la comprensione sia una corretta lettura.

Al momento abbiamo accertato, attraverso i maggiori repertori editi (soprattutto la *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*), l'esistenza di *libri iurium* in circa 40 città italiane, ma l'indagine non dovrà trascurare quelli perduti, dei quali restano frammenti o testimonianze indirette offerte dalle cronache e dagli statuti e soprattutto dalle copie autentiche da essi derivate.

Una scheda preliminare, inviata a tutti i collaboratori, ha costituito il primo momento della rilevazione, alla quale è seguito, o seguirà, un esame diretto del manoscritto, soprattutto per il controllo della fascicolazione; l'acquisizione dei microfilms da parte del nostro istituto rappresenta infine il corollario indispensabile dell'intera operazione.

Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di rendere più «leggibili» queste

⁵ *Ibid.*, pp. 164-165.

testimonianze, ricercando le motivazioni giuridiche o ideali che ne stanno alla base, quasi mai esplicitate nei prologhi (che privilegiano ragioni di ordine pratico: maggiore consultabilità, timore di perdita o di deterioramento degli originali ecc.) o nei mandati di redazione: non sembra casuale, ad esempio, la collocazione, in apertura di libro, di documenti imperiali — con in testa la *pax Constantie* — relativi ad usi e consuetudini locali, privilegi ed immunità ecc., o di atti di particolare rilievo giuridico-istituzionale in ben determinati contesti storici; di trarne informazioni sull'organizzazione burocratico-cancelleresca dei Comuni italiani, contenute, spesso, nelle autentiche o in note marginali: preziose si sono rivelate a tal proposito le autentiche dei *libri iurium* genovesi che fanno riferimento ai primitivi cartulari *consulatus, potestarie, iteragentium*⁶ o le annotazioni di Jacopo Doria al volume VII (copia del più antico registro genovese pervenutoci) degli stessi libri, là dove parla di un *armarium de Sardinea* nel quale era conservata la ricca documentazione relativa ai rapporti tra Genova e l'isola⁷; non meno interessanti i riferimenti ai *libri consiliorum, pactorum, reformationum* del *Liber privilegiorum Mantue*⁸.

Lo studio della fascicolazione va ben al di là di una formale e tradizionale ricognizione codicologica per investire la stessa struttura del manoscritto: un riesame del *Registrum Magnum* piacentino ha consentito di accertare che esso «non è affatto una costruzione unitaria, sia pure prolungata nel tempo, bensì il risultato della confluenza in un nucleo primitivo, vero e proprio contenitore, di altri due gruppi di fascicoli, ben distinti tra loro e nei confronti del primo registro dalle parole di richiamo e da due diverse serie di numerazione degli stessi»⁹. La struttura dei manoscritti consente spesso, anche in connessione alla scansione dei diversi mandati di esecuzione, di accertare modalità e tempi di composizione: in genere alla redazione accurata di una prima parte, costituita di copie, più o meno autentiche, ne segue un'altra, con forte presenza di originali, più disordinata nella forma; così è facile accertare nella prima l'osservanza delle più elementari regole codicologiche (fascicoli numerati, costituiti dallo stesso numero di carte, parole d'ordine alla fine degli stessi, cartulazione coeva), mentre queste tendono a sparire nella seconda¹⁰, dove è avvertibile la progressiva caduta di tensione delle motivazioni originarie, fino alla conclusione della stessa redazione dei *libri*, che talvolta coincide con la fine dell'esperienza comunale.

Un grande rilievo va dato alla tradizione dei documenti, troppo spesso

⁶ *Ibid.*, pp. 196-197.

⁷ *Ibid.*, p. 195.

⁸ *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. NAVARRINI, in *Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio*, Mantova 1988, pp. 134, 146, 269, oltre a molti altri esempi che si potrebbero addurre.

⁹ A. ROVERE, *I «libri iurium»...* cit., p. 178.

¹⁰ *Ibid.*, pp. 174-177.

assente dalle moderne edizioni¹¹, e all'esame delle pergamene sciolte in grado di confermare o meno, attraverso il confronto grafico, la presenza di originali, tutt'altro che infrequenti in queste compilazioni, e l'autenticità delle copie (attenzione alle indicazioni fornite dagli stessi redattori: *hic scripsi, hic exemplavi, hic in isto quaterno (in presenti quaterno) exemplavi, regi-stravi eccetera*)¹².

Sempre a proposito delle autentiche, pur osservando che i *libri iurium*, proprio perché redatti da notai incaricati dal Comune, sotto controllo della stessa autorità comunale e in qualche caso col concorso di apposite commissioni di giuristi, di savi o di altri «personaggi eccellenti», vengono considerati globalmente «autentici»¹³, rileviamo che «i notai genovesi si dimostrano guardinghi quando non sia ben chiara la natura dell'antigrafo (*ex quadam scriptura...*), non diversamente dai notai fiorentini e dallo stesso redattore del «liber» modenese, il notaio Degoldeo, che parrebbero sottoscrivere solo quei documenti già regolarmente autenticati in precedenza, che si tratti di originali o di copie autentiche»¹⁴.

La presenza di altri testimoni traditi, sia che si tratti di documenti singoli, sia di diverse redazioni degli stessi *libri* (l'uso di duplicazioni delle raccolte è largamente documentato, sia per diversa collocazione: pluralità di archivi per meglio assicurarne la conservazione, sia per destinazione funzionale: cancelleria, uffici diversi del Comune)¹⁵ implica una corretta collazione degli stessi per accertarne le varianti che possono svelare complicazioni nella tradizione: ad esempio, nel caso del diploma di Berengario II e Adalberto del 958 in favore dei genovesi, il riesame della tradizione dei *libri iurium* genovesi e un'ulteriore collazione di tutti i testimoni superstiti hanno consentito di superare le conclusioni alle quali era arrivato lo Schiaparelli¹⁶, sviato, probabilmente, dalla scarsa considerazione di cui godeva (fin dai tempi dell'edizione torinese)¹⁷ il registro *Duplicatum* (del pri-

¹¹ Fanno eccezione: *Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI - R. PEVERI, Milano 1984-1988; *I Registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, Roma 1986 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, IX-X).

¹² *I registri della Catena...* cit., I, pp. 291, 352, 378; *Liber privilegiorum...* cit., pp. 157, 282, 309, 311, 313, 314, 318, 480, 488 eccetera.

¹³ Cfr. A. ROVERE, *I «libri iurium»...* cit., pp. 186-187 ed esempi ivi riportati; sulle commissioni *ibid.*, pp. 171-173.

¹⁴ *Ibid.*, p. 184.

¹⁵ Sull'argomento, *ibid.*, pp. 179-182.

¹⁶ Alla revisione della tradizione del documento in questione — sul quale cfr. *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1924, pp. 325-327 (Fonti per la storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, 38); *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, voll. 3, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, 77, 79, 89), I, doc. n. 1, pp. 3-4 — sta lavorando attualmente Antonella Rovere.

¹⁷ *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, in *Historiae patriae monumenta*, VII, IX, Torino 1854, 1857.

mo *liber* genovese)¹⁸, le cui autentiche, troppo a lungo trascurate, denunciano una tradizione spesso divergente da quella delle altre copie del primo volume dei *libri iurium* del Comune di Genova, consentendo anche, in combinazione con gli spunti offerti dagli stessi volumi e non avvertiti dagli editori precedenti, di risalire ad un perduto antigrafo della metà del XII secolo¹⁹. Occorre infine prestare molta attenzione a redazioni intermedie su pergamena, realizzate, probabilmente in preparazione dei *libri iurium*, da quegli stessi notai incaricati di redigere le raccolte comunali, che talvolta potrebbero omettere l'esistenza della copia intermedia da loro stessi eseguita, con effetti devastanti per lo studio della tradizione²⁰.

La complessità delle operazioni che l'editore avveduto di tal genere di fonti dovrà compiere, non diverse comunque da quelle solitamente in uso per edizioni di pergamene²¹, rende scarsamente funzionale, almeno per quanto riguarda le compilazioni comunali (e tutte quelle altre fonti ad esse assimilabili) un recente progetto di norme²² che vorrebbe posti «sul margine esterno delle pagine» un brevissimo regesto, il numero progressivo e la data del documento edito, mentre — peggio ancora — si vorrebbero relegare le osservazioni, le indicazioni di altre fonti (pensiamo alla complessità della tradizione, alle autentiche degli altri testimoni) ed i rinvii bibliografici nelle note di commento, con un appesantimento delle stesse (se aggiunte alle note di apparato), che in molti casi verrebbero addirittura a prevalere sul testo del documento. E non si tratta solo di un rilievo formale o di estetica grafica. Tale modo di procedere altererebbe la struttura tradizionale, lungamente, e felicemente, collaudata, delle edizioni documentarie, nelle quali l'introduzione al documento, fondamentale per la migliore leggibilità dello stesso, consente al lettore di avere subito il quadro completo del testo che andrà a leggere, soprattutto della sua tradizione, che nel caso dei *libri iurium* appare spesso molto articolata e meritevole di uno studio approfondito; per non parlare dei problemi cronologici, delle edizioni precedenti (con indicazione delle loro fonti) eccetera.

¹⁸ Occorre ricordare che il termine *Duplicatum* è riferito dall'Imperiale (*Codice diplomatico...* cit.) al vol. VII della raccolta genovese, copia diretta del *Vetustior*, il più antico pervenuto.

¹⁹ A queste conclusioni è giunta A. ROVERE (*I «libri iurium»...* cit., pp. 192 sgg.). La duplicazione pone inoltre altri problemi per la tradizione, non potendosi sempre accertare se si tratti di redazioni parallele da un comune antigrafo o se il secondo *liber* (e non sempre è possibile stabilire una precedenza tra tali raccolte) deriva più semplicemente dal primo: un caso che si pone, ad esempio, a Cristina Carbonetti che sta lavorando alle *Margarite* viterbesi.

²⁰ Sulle copie intermedie, *ibid.*, p. 170.

²¹ Scontato, se non ovvio, il richiamo al ben noto saggio di A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333, ora in *Antologia di scritti archivistici*, a cura di R. GIUFFRIDA, Roma 1985, pp. 693-716 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 3).

²² *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 91 (1984), pp. 491-503, in particolare p. 499.

In conclusione, ferme restando le norme editoriali in vigore, i nostri programmi prevedono l'edizione integrale, per le Pubblicazioni degli Archivi di Stato (magari in coedizione con altri enti) di tutti i *libri iurium* italiani, anche di quelli (Brescia, Firenze, Genova, Lodi, Modena, Pistoia) integralmente, o parzialmente, editi col criterio cronologico che ne ha gravemente viziato la comprensione. Un caso emblematico è quello dei *libri* genovesi, per i quali, in uno studio preliminare ancora in corso, abbiamo dovuto ricostruire la successione dei documenti quale si presenta nei manoscritti e rivedere tutte le autentiche, variamente trascurate dalle edizioni precedenti.

Attualmente sono in corso le edizioni del *Liber Potheris* di Brescia, dei *Vetera Monumenta* di Como, dei *Libri iurium* genovesi, delle raccolte di Imola e di Lodi, oltre alle *Margarite* viterbesi.

Mentre ringraziamo gli archivisti di Stato per la loro disponibilità, auspichiamo una sempre maggiore collaborazione degli stessi e dei bibliotecari che potranno segnalarci raccolte conservate presso i loro istituti, ed eventualmente assumersene, in accordo con noi, l'onere dell'edizione²³.

LEOPOLDO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE
Università degli studi di Genova

²³ Gli interessati potranno rivolgersi a noi presso l'Istituto di civiltà classica, cristiana e medievale dell'Università di Genova, via Assarotti 36/7, 16122 Genova o la Società ligure di storia patria, via Albaro 11, 16145 Genova.